

DELIBERAZIONE 4 MARZO 2025

75/2025/R/TLR

INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI A CARICO DEGLI ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA TERMICA A MEZZO DI RETI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1330^a riunione del 4 marzo 2025

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 ottobre 2021, 463/2021/R/tlr, e il relativo Allegato B (di seguito: TUD);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 346/2023/R/tlr, e il relativo Allegato A (di seguito: RQTT) con s.m.i.;
- il comunicato 2 settembre 2024, pubblicato nella medesima data sul sito dell'Autorità (di seguito: Comunicato apertura raccolta dati 2023 qualità tecnica).

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 10, comma 17, del decreto legislativo 102/14 prevede, tra l'altro, che l'Autorità, con riferimento ai servizi di teleriscaldamento e teleraffreddamento (di seguito: telecalore), definisca gli *standard* di continuità, qualità e sicurezza del servizio;
- l'Autorità, nell'esercizio dei compiti richiamati al precedente alinea, ha previsto specifici obblighi informativi in capo agli operatori, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni introdotte in materia di classificazione dimensionale degli esercenti e di qualità tecnica; in particolare, gli esercenti sono tenuti a comunicare ogni anno:
 - a) ai sensi dell'art. 8 del TUD, la propria classe dimensionale;
 - b) ai sensi dell'art. 28 della RQTT:
 - i. il numero e le caratteristiche degli utenti;
 - ii. l'energia termica immessa in rete e quella fatturata agli utenti;
 - iii. l'estensione e le caratteristiche delle reti;
 - iv. informazioni in merito all'ispezione delle reti;
 - v. i valori di reintegro idrico delle reti;

- vi. il numero e la tipologia di dispersioni idriche localizzate sulla rete;
 - vii. il numero e l'esito delle analisi di qualità del fluido termovettore;
 - viii. il numero e la tipologia di chiamate di pronto intervento ricevute;
 - ix. il numero e la tipologia di interruzioni del servizio;
 - x. il rispetto degli obblighi di servizio;
- anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori del servizio del telecalore è stata prevista, quale unica modalità di adempimento agli obblighi di cui al precedente alinea, la compilazione *online* della raccolta dati denominata "Raccolta dati qualità tecnica";
 - ai sensi dell'art. 10, comma 18, del decreto legislativo 102/14 l'Autorità esercita, anche nel settore del telecalore, i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 481/95;
 - ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95, l'Autorità irroga, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il Comunicato apertura raccolta dati 2023 qualità tecnica, pubblicato sul sito dell'Autorità, nonché attraverso messaggi inviati ai singoli esercenti sul portale informatico all'uopo predisposto, è stata data massima visibilità dell'apertura della raccolta dati, con contestuale indicazione dei contatti per richiedere informazioni ed eventuale supporto tecnico, nonché del termine per l'invio dei dati e delle informazioni richieste;
- decorso il termine (fissato al 30 settembre 2024) per la compilazione della Raccolta dati qualità tecnica - anno 2023 - in data 9 dicembre 2024 sono state inviate, all'indirizzo PEC indicato da ciascun esercente nell'Anagrafica Operatori dell'Autorità, lettere di sollecito alle società inadempienti alla Raccolta dati qualità tecnica - anno 2023 -, richiedendo di provvedere entro il 31 gennaio 2025 all'assolvimento degli obblighi in parola;
- alcuni soggetti hanno riscontrato positivamente i solleciti di cui al precedente alinea, regolarizzando la loro posizione relativa agli obblighi di comunicazione;
- i soggetti riportati in all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, non hanno invece fornito riscontro alle citate comunicazioni di sollecito, o non hanno fornito elementi idonei a giustificare il mancato invio definitivo delle informazioni richieste nell'ambito della Raccolta dati qualità tecnica - anno 2023.

RITENUTO CHE:

- la tempestiva e corretta comunicazione dei dati e delle informazioni previsti in materia di classificazione dimensionale degli esercenti e di qualità tecnica (secondo la disciplina recata dal TUD e dalla RQTT) costituisca presupposto indispensabile all'esercizio delle funzioni di monitoraggio del settore del telecalore e di verifica dell'applicazione delle disposizioni regolatorie da parte dell'Autorità;

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per intimare agli esercenti di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 8 del TUD e dell'art. 28 della RQTT, con riferimento all'anno 2023;
- la mancata ottemperanza entro 60 giorni dalla presente intimazione da parte dei suddetti operatori possa costituire presupposto per disporre l'avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti degli stessi

DELIBERA

1. di intimare agli operatori di cui all'Allegato A alla presente deliberazione l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 8 del TUD e dell'art. 28 della RQTT, con riferimento all'anno 2023, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione da parte dell'Autorità del presente provvedimento agli esercenti medesimi;
2. in caso di mancata ottemperanza a quanto disposto al precedente punto 1 nei termini ivi previsti, di riservarsi di procedere secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Investimenti e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità per le azioni a seguire;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

4 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini